

Al T.P.O.

e p.c.

Al Sig. Sindaco

SEDE

OGGETTO: modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies, del D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 come introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (Impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico). Disposizioni.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto che con l'approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", dal 15 ottobre al 31 dicembre è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass") ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività.

Visto il D.L. 21.09.2021, n. 127 recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*";

Considerato che l'art. 1 del suddetto decreto apporta modificazioni al D.L. 22.04.2021, n. 52 con l'inserimento dell'art. 9 *quinquies*, dedicato all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.

Richiamato il comma 1 del predetto art. 9 *quinquies*, che prevede: "*Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai*

fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”.

Considerato che il successivo comma 2 della norma prevede che: *“La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”.*

Ricordato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del richiamato D.L. 22.04.2021, n. 22, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Considerato che nei primi tre casi sopra enunciato la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Rilevato come, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 *quinquies* del richiamato provvedimento, sia fatto obbligo, alla singola Pubblica Amministrazione di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai richiamati commi 1 e 2, definendo, entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche.

Considerato che la definizione di tali modalità operative dipende dalla concreta realtà organizzativa del singolo Ente e deve raccordarsi con le prescrizioni di cui:

- al Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori approvato con D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- al Regolamento UE 2016/679 ed alle disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale allo stesso (D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101).

Sottolineato che ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 21.09.2021 n. 127, è compito del datore di lavoro organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti e agli altri soggetti che svolgono attività presso il Comune sulla base di incarichi e/o contratti di servizi, individuando, anche con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, e dell'art. 89, comma 6, del D.Lgs. 08.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Richiamato il comma 4, dell'art. 97, del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Segretario Comunale ruolo di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne la relativa attività.

Richiamato l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 che detta la nuova disciplina del vicesegretario comunale ed il successivo art. 3-quater del D.L. 08.06.2021 n. 80 che ne proroga la validità.

Visto il DPCM 12.10.2021, adottato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro della Salute, che detta "*Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*".

Condivise le direttive sottese all'emanazione del presente atto con il Sindaco e la Giunta Comunale.

DISPONE

Di approvare le seguenti modalità operative per l'effettuazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9-quinquies, comma 1 del D.L. 22.04.2021, n. 52 come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 21.09.2021, n. 127:

A) AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA

Sono tenuti a possedere e ad esibire il *green pass* su richiesta, per poter accedere alle sedi degli uffici comunali:

- tutti i dipendenti comunali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- i membri degli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale);
- i volontari e coloro che effettuano tirocini;
- i visitatori ed ogni soggetto, non dipendente del Comune, che acceda alle sedi comunali per lo svolgimento di un'attività professionale o lavorativa propria o per conto del proprio datore di lavoro, come ad esempio: dipendenti delle imprese che gestiscono appalti affidati dal Comune (come le pulizie); personale addetto alla manutenzione di attrezzature (come le strumentazioni informatiche, i distributori automatici di alimenti e bevande, gli estintori, ecc...); professionisti chiamati saltuariamente per attività di controllo (ad esempio il Nucleo di valutazione, il Revisore dei conti, il RPP, ecc...), personale dipendente di enti ed organismi pubblici, consulenti, collaboratori, formatori e frequentatori di corsi di formazione, ecc..

B) ESCLUSIONI

- Sono **esclusi** dall'obbligo di esibizione del *green pass* tutti quei soggetti **esenti dalla campagna vaccinale** come comprovato da apposito QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali soggetti non potranno essere sottoposti a controlli, **sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute, la quale dovrà essere consegnata esclusivamente al Medico Competente (non al datore di lavoro o al dirigente/responsabile).
- Sono, altresì, **esclusi** dall'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* per accedere alle sedi comunali, **gli utenti**.

C) OBBLIGHI IN CAPO AI LAVORATORI

Il possesso della certificazione verde Covid-19 e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte, entrambe, **al momento dell'accesso** alla sede di servizio.

È preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Non basta il possesso della certificazione verde Covid-19: il dipendente, su richiesta, deve essere in grado di esibirla.

Il possesso della certificazione verde Covid-19 non può essere oggetto di autocertificazione.

Per i soggetti in attesa di rilascio o di aggiornamento di valida certificazione verde Covid-19 cui abbiano diritto (ad esempio, nei 14 giorni successivi l'inoculazione della prima dose di vaccino) sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche o private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Il dipendente impossibilitato a dimostrare il possesso della certificazione verde Covid-19 (perché, ad esempio, ha dimenticato il cellulare a casa) non può accedere al luogo di lavoro e deve essere considerato **assente ingiustificato**, ovvero è passibile di sanzioni qualora dovesse, in ogni modo, fare ingresso nel luogo di lavoro.

Fermo restando l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, il possesso di tale certificazione non fa comunque venire meno gli obblighi di **comunicazione a carico del soggetto che dovesse contrarre il virus Covid-19** o che comunque presenti i sintomi riconducibili ad una possibile infezione all'ufficio personale ed al proprio Responsabile.

In tali casi, la certificazione verde eventualmente già acquisita, a prescindere da quale ne sia l'origine, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

D) SMART WORKING

Come previsto dall'art. 1, comma 1 del DPCM 23.09.2021, **a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza.** Conseguentemente:

- **non è consentito** in alcun modo, in quanto elusivo dell'obbligo, **individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione;**

- **non è consentito** che il lavoratore sprovvisto di certificazione sia adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

E) SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO.

Il Vice Segretario Comunale, con separato atto contenente specifiche disposizioni operative, delega il T.P.O. presente nell'organico dell'Ente, quale soggetto incaricato di esercitare i poteri di controllo sul possesso della certificazione.

F) MODALITA' DI CONTROLLO SUL PERSONALE DIPENDENTE.

Secondo quanto previsto dal DPCM 12.10.2021, si dispone che l'accertamento del possesso della certificazione verde avvenga **a campione**, nella misura non inferiore alla percentuale massima fissata richiamato DPCM, individuata nel 20%, calcolata su tutto il personale in servizio, con un minimo garantito di 1 unità, assicurando che lo stesso venga effettuato nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente.

Il controllo verrà effettuato con cadenza giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, sino a che la sede di lavoro del dipendente non sia dotata di sistemi di controllo automatizzati, nel caso in cui ciò sia imposto da motivate ragioni organizzative da esplicitare nel documento che attesta l'avvenuto controllo.

Per il controllo dovrà essere utilizzata l'app VerificaC19 disponibile gratuitamente sugli *store*, che consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma Nazionale DGC senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, e ciò fino a quando verranno resi disponibili altri possibili metodi di verifica (nuovo servizio disponibile nel **portale NoiPA**, per le amministrazioni che usufruiscono di tale piattaforma, ovvero interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC).

Deve essere garantito un sistema di sostituzioni reciproche che consenta di compiere il controllo quotidiano, con regolarità.

A tal fine, l'ufficio personale predispone un apposito **database** contenente l'elenco dei dipendenti dell'Ente in servizio e lo mette a disposizione del T.P.O. e del Vice Segretario comunale. Il delegato provvede ad effettuare regolarmente la "**spunta**" dei lavoratori controllati con esito positivo ed a comunicare l'assenza ingiustificata in caso di esito negativo dei controlli, all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza. **La stampa del database quotidiano viene siglata e conservata agli atti, e deve essere consegnata al Vice Segretario qualora questi ne faccia richiesta.**

G) ESITI DEL CONTROLLO.

Nel caso in cui il delegato verifichi che uno o più soggetti controllati risultano sprovvisto di valida certificazione COVID-19, questi deve:

- intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di **lasciare immediatamente il posto di lavoro;**
- comunicare all'Ufficio Personale **l'assenza ingiustificata**, che perdurerà fino all'esibizione della certificazione verde;

- comunicare l'assenza ingiustificata all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per gli adempimenti di competenza;
- avviare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9 quinquies del D.L. 22.04.2021 n. 52, provvedendo alla comunicazione delle inadempienze alla Prefettura competente ad irrogare la sanzione normativamente prevista. Il quadro sanzionatorio delineato dalla norma non esclude, ovviamente, le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione.

L'ufficio personale, ricevuta la comunicazione, dà atto dell'inizio dell'assenza ingiustificata e della **sospensione dalla retribuzione** nonché da qualsiasi altra forma di incentivo, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

Non è consentito in alcun modo che il lavoratore permanga nella struttura o la sua adibizione a lavoro agile.

Il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

H) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PRIVO DI CERTIFICAZIONE COVID-19.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti, con ciò ricomprendendosi qualunque componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Resta ferma la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza o che prevedono, comunque, la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale ecc..).

I) SANZIONI.

Nel caso di accesso del dipendente al luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19, è nel potere del Prefetto del luogo applicare una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00.

Sono soggetti a analoga sanzione amministrativa i soggetti deputati al controllo delle certificazioni che non ottemperino allo stesso.

J) MODALITA' DI CONTROLLO SUI VISITATORI, APPALTATORI ECC... E SUI COMPONENTI DEGLI ORGANI POLITICI.

L'obbligo di possedere ed esibire il green pass è esteso anche ad ogni soggetto (non dipendente dell'amministrazione) che acceda alla struttura per lo svolgimento di una attività lavorativa o professionale propria o per conto del proprio datore di lavoro, ivi compresi i componenti della Giunta e del Consiglio comunale. Il controllo dei componenti degli organi politici viene effettuato dal Segretario Generale o dal Vice Segretario.

In questi casi, la rilevazione del possesso della certificazione verde Covid-19 potrà avvenire manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli store.

Sino a che i sistemi di verifica automatica non saranno stati implementati con la lettura del QR CODE, il Dirigente del Settore o suo delegato che riceve il soggetto visitatore ed ogni altro soggetto, non dipendente del Comune che acceda alle sedi comunali per lo svolgimento di un'attività professionale o lavorativa propria o per conto del proprio datore di lavoro, effettua il controllo del possesso della certificazione e ne attesta le risultanze su apposito data base, dopo aver verificato l'identità del soggetto mediante documento di riconoscimento. Qualora l'esito sia negativo, il soggetto privo di green pass:

- viene intimato ad allontanarsi dalla sede comunale e
- della violazione viene data tempestiva segnalazione al relativo datore di lavoro.

In caso di esito negativo del controllo - in assenza di precise disposizioni normative in merito - l'amministratore comunale sarà invitato ad ottemperare all'obbligo. Il Presidente dell'adunanza (Sindaco/Presidente del Consiglio) potrà valutare ulteriori misure organizzative per ovviare alla problematica, senza che ciò pregiudichi l'esercizio dei poteri e delle prerogative connessi al ruolo ed all'investitura politica.

L) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Si precisa che il trattamento dei dati particolari e personali per questa specifica finalità di emergenza sanitaria, come da informativa allagata al presente provvedimento viene effettuato dal Comune di Ortovero in osservanza delle seguenti disposizioni:

- 1) art. 1 del D.L. 127/21 relativo alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (cd Green Pass) ai fini dell'accesso al luogo di lavoro;
- 2) art. 6 paragrafo I lettera c) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;"
- 3) art. 9 paragrafo II lettera b) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;"
- 4) provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019.

In particolare, per quanto riguarda la tutela dei dati personali, con riferimento al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», come modificato dalla legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, che con l'art. 3 ha introdotto l'impiego delle certificazioni verdi (art 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) ha chiarito che risulta legittimo nella misura in cui il trattamento dei dati sia limitato esclusivamente a quelli effettivamente indispensabili alla verifica

della sussistenza del requisito soggettivo in esame (ossia, titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione) e alle operazioni a tal fine necessarie. Inoltre – aggiunge il Garante - la verifica dei suddetti dati deve avvenire secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. Il potere di verifica dell'identità del titolare spetta ai soggetti elencati dal comma 2 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 (pubblici ufficiali, personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento, soggetti titolari degli esercizi commerciali, proprietari dei luoghi per il cui accesso è richiesta l'esibizione della certificazione, vettori aerei e marittimi), in combinazione con quanto chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia. Infatti, ad ulteriore garanzia, il DPCM 17 giugno 2021 esclude la raccolta, da parte dei soggetti verificatori, in qualunque forma, dei dati dell'intestatario della certificazione.

Relativamente al certificato di esenzione cartaceo va tuttavia segnalato, sotto il profilo della protezione dei dati personali, che fino a quando esso sarà rilasciato in formato cartaceo (escludendolo quindi dalla disciplina della certificazione verde fin qui trattata) sarà necessario fornire garanzie maggiori al fine di rispettare il principio di minimizzazione (finalizzato al trattamento dei soli dati esclusivamente necessari per l'erogazione del servizio), evitando pertanto di rilevare i dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato che hanno portato al rilascio dell'esenzione.

Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, è tenuto ad effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali in presenza di un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. Pertanto, si potrà agire di propria iniziativa, ma pur sempre nel rispetto del GDPR. Si rileva che il trattamento effettuato attraverso l'applicazione è già stato sottoposto a Valutazione d'impatto da parte del Ministero della Salute (DPIA trasmessa anche al Garante con nota del 7 giugno 2021 -prot. n. 7112). Allo stato il documento non è pubblicamente fruibile, i dirigenti potranno quantomeno contare sulle note legali all'app pubblicate sul sito del Ministero della Salute attraverso le quali sono parzialmente chiariti alcuni aspetti sul funzionamento dell'applicazione.

Le presenti "Modalità operative per l'effettuazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9-quinquies, comma 1 del D.L. 22.04.2021, n. 52 come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 21.09.2021, n. 127", sono rese note a tutti i dipendenti ed agli amministratori mediante trasmissione di relativa copia e sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'ente.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Originale con firma olografa conservato agli atti d'ufficio

